

Il ricorso nel processo amministrativo telematico

Data di pubblicazione: 16 febbraio 2017

TAR CALABRIA - CATANZARO – sentenza 10 febbraio 2017*, con commento di UMBERTO FANTIGROSSI, Il ricorso nel processo amministrativo telematico: atto analogico o digitale?

TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. I – sentenza 10 febbraio 2017 n. 175 – Pres.ff. Iannini, Est. Tallaro - Rapolla (Avv. Leccese) c. Ministero della Difesa (Avv.ra Stato) – (accoglie).

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo telematico (P.A.T.) – Ricorso giurisdizionale – Depositato sotto forma di copia digitale per immagini di un atto cartaceo – Non può essere ritenuto nullo, nel caso in cui l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.

Nel caso in cui il giudizio sia sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (p.a.t.), non può ritenersi nullo un ricorso depositato sotto forma di copia digitale per immagini di un atto cartaceo, in violazione dell'art. 136, comma 2-bis [c.p.a.](#) e dell'art. 9, comma 1 [d.m. 16 febbraio 2016, n. 40](#), i quali prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico, nel caso in cui il ricorso sia comunque sottoscritto con firma digitale; in tal caso, infatti, l'atto depositato pur essendo sicuramente difforme dal modello delineato dalla normativa vigente, non è nullo, avendo l'atto raggiunto il suo scopo (art. 156, 3° comma, c.p.c.), Invero, così come affermato dalla Cassazione (1), il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione (2).

(1) Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665, in *LexItalia.it*, pag. <http://www.lexitalia.it/a/2016/76111>

(2) Ha rilevato in particolare la sentenza in rassegna che, nel caso di specie:

- 1) è certa la paternità dell'atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente;
- 2) il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio;
- 3) non è apprezzabile alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti.

Breve commento di

UMBERTO FANTIGROSSI

Il ricorso nel processo amministrativo telematico: atto analogico o digitale?

La sentenza del Tar Calabria n. 175 pubblicata il 10 febbraio scorso ha dato applicazione al principio processual-civilistico, e si potrebbe dire anche di logica e giustizia sostanziale, in base al quale una difformità formale dell'atto,

rispetto alla previsione di legge, non si traduce in una nullità, avendo l'atto raggiunto il suo scopo.

Nello specifico il ricorso depositato consisteva in una copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritta con firma digitale.

Il collegio ha richiamato in proposito l'art. 156, 3 comma, del c.p.c. e l'orientamento della Corte di Cassazione (Sez. Unite n. 7665/2016) in base al quale il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione. Situazione non riscontrata nel caso in esame, nel quale in ogni caso era certa la paternità dell'atto e assicurata la leggibilità alle parti ed al Collegio.

Una soluzione di buon senso che torna quanto mai utile per affrontare le problematiche poste da regole tecnico-operative non del tutto coerenti con il complesso delle norme e dei principi che regolano il processo, e che paiono ispirate ad una sorta di entusiasmo del neofita che vorrebbe di colpo eliminare ogni traccia del mondo analogico per transitare nell'etereo del digitale.

Mi riferisco in particolare alla previsione dell'art. 9 del regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT (DPCM 16 febbraio 2016 n. 40), da taluno letta come disposizione che eliminerebbe del tutto la possibilità di formare il ricorso anche in forma cartacea al fine di raccogliere ed autenticare la firma della procura e richiedere la notifica postale.

Procura e notifica che, per molto tempo ancora, non una volontà di resistenza al nuovo ma considerazioni di ordine pratico, di immediata evidenza, impongono di considerare come la forma più sicura ed immediata per perfezionare l'atto introduttivo del giudizio.

Si pensi, per quanto attiene alla procura, alla scarsa o nulla diffusione tra i privati della firma digitale e, per quanto riguarda la notifica, all'incertezza degli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche.

Sempre con riferimento alla procura è certo la forma cartacea quella non solo conforme all'art. 83 c.p.c. ma che ancor oggi presenta minori criticità circa i poteri e le modalità di autentica del difensore.

Del resto il regolamento recante le regole tecniche operative non è certo la sede legittimata a prevedere ipotesi di nullità degli atti processuali.

Inoltre le disposizioni contenute all'art. 136, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice del processo amministrativo possono certamente essere lette nel senso di prevedere che la formazione dell'atto in formato digitale non esclude la legittimità di conservare anche il formato cartaceo: necessario per perfezionare quelle componenti e quegli adempimenti (procura e notifica) che tale formato ancora richiedono e consentono e che non potrebbero essere posti in essere, legittimamente, a fronte del solo originale nativo digitale.

La soluzione non può che venire dal richiamo a quanto avveniva e può tutt'ora avvenire quando si richiede a più Ufficiali giudiziari, competenti per differenti distretti, di eseguire notifiche a mani, cioè formando una pluralità di atti in originale. Allo stesso modo si potrà certamente formare il ricorso in duplice formato, digitale e cartaceo, ovviamente di identico contenuto, il primo sottoscritto con firma digitale. Per fugare ogni dubbio la formazione dell'atto nella duplice e diversa forma, necessaria al perfezionamento di tutti gli adempimenti di legge, potrebbe essere espressamente dichiarata dal difensore nel corpo dell'atto.

Pubblicato il 10/02/2017

N. 00175/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00041/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2017, proposto da:

Marco Rapolla, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosmo Leccese, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 6/B;

contro

Ministero della Difesa, in persona del suo Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

per l'annullamento

del rigetto maturato sul ricorso gerarchico presentato il 4 ottobre 2016 avverso il provvedimento disciplinare inflitto dal comandante del 2° Reggimento Aviazione dell'Esercito "SIRIO" con lettera del 6 settembre 2016, n. 10509.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Rilevato in fatto che:

a) Marco Rapolla, capitano dell'Aviazione dell'Esercito in servizio presso il 2° Reggimento di stanza a Lamezia Terme, è stato destinatario della sanzione disciplinare della consegna di rigore per giorni due;

b) la sanzione gli è stata irrogata ai sensi dell'art. 751, comma 1, n. 22, dell'art. 717 e dell'art. 729 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, perché, in data 14 luglio 2016, ha ritardato la sottoscrizione della relata della notifica di una comunicazione a lui destinata, nonostante l'invito ripetutamente rivoltagli dal suo superiore;

c) il militare, dopo aver proposto inutilmente ricorso gerarchico, si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, assumendo l'illegittimità della sanzione disciplinare e chiedendone l'annullamento;

d) costituitasi l'amministrazione per resistere, alla camera di consiglio dell'8 febbraio 2016, sussistendone i

presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Osservato, sotto il profilo processuale, che:

e) il giudizio è sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico;

f) il ricorso depositato consiste nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, in violazione dell'art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell'art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico;

g) il ricorso è comunque sottoscritto con firma digitale;

h) l'atto depositato è sicuramente difforme dal modello delineato dalla normativa vigente, ma tale difformità non si traduce in una nullità, avendo l'atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma III c.p.c.); infatti, il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665)

i) nel caso di specie:

- 1) è certa la paternità dell'atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente;

-2) il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio;

-3) non è apprezzabile alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti;

Osservato ancora che:

l) è incontroverso tra le parti che il ricorrente abbia ritardato la sottoscrizione della relata di cui si discorre, nonostante l'insistenza del superiore;

m) Marco Rapolla, nondimeno, contesta che l'irrogazione della sanzione disciplinare sia avvenuta in eccesso di potere per erronea interpretazione della norma ed erronea valutazione dei fatti; infatti: 1) non sussisterebbe alcuna norma che impone al destinatario di una comunicazione di sottoscrivere la relata di notifica; 2) la notifica si sarebbe potuta ugualmente perfezionare annotando sulla relata il rifiuto di ricevere la notificazione; 3) il ricorrente non avrebbe opposto alcun rifiuto, limitandosi a chiedere il tempo necessario per studiare la normativa di riferimento;

Ritenuto nel merito che:

n) non appare risolutiva la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (TRGA Trento, 6 aprile 2012, n. 114), atteso che si riferisce a una vicenda analoga verificatasi però nell'ambito di un corpo di polizia – la Polizia Penitenziaria – a ordinamento civile, mentre nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale il ricorrente appartiene a un corpo militare;

o) la vicenda è piuttosto regolata dall'art. 1349 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e all'art. 729 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, che impongono al militare di eseguire gli ordini, fatta eccezione per quelli rivolti contro le istituzioni dello Stato e quelli la cui esecuzione costituisca manifestamente un reato;

p) la norma di rango primario, però, precisa che gli ordini debbono attenersi alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto;

q) nel caso di specie, la richiesta del superiore di Marco Rapolla di sottoscrivere la relata di notifica della comunicazione a lui rivolta non configura un ordine attinente alla disciplina o alle modalità di svolgimento del servizio;

r) essa, piuttosto, deve essere qualificata come invito, cui il militare ben avrebbe potuto opporre rifiuto, i cui effetti sono peraltro regolati dalla legge che qualifica la notifica come perfezionata;

s) né il rifiuto di sottoscrivere la relata di notifica configura rifiuto di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate (art. 717 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90)

t) non risulta pertanto configurato l'illecito disciplinare contestato al ricorrente;

Ritenuto ancora che:

u) alla luce delle considerazioni testé svolte si rende ininfluyente l'acquisizione dei file audio che il ricorrente ha offerto di produrre, sicché la relativa richiesta va rigettata;

v) infatti il ricorso, fondato, va accolto;

z) la regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento disciplinare inflitto dal comandante del 2° Reggimento Aviazione dell'Esercito "SIRIO" con lettera del 6 settembre 2016, n. 10509.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del suo Ministro in carica, alla rifusione, in favore di Marco Rapolla, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente FF

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore

Germana Lo Sapio, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Francesco Tallaro Giovanni Iannini